

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA MONTAGGIO E POSA IN OPERA DEGLI
ARREDI SU MISURA PER LA NUOVA SEDE DELLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

L'anno _____, del mese di _____ il giorno _____, in Roma, Fra la CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (codice fiscale n. 80021670585) rappresentata dal Dott. Walter Anedda domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via della Purificazione, 31 (in seguito "la Cassa")

E

il Sig _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ della _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

-a seguito procedura aperta indetta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5^a serie speciale n. _____ del _____ e sul sito web www.cnpadc.it, è stata affidata la fornitura oggetto del presente contratto a favore della ditta che ha presentato la migliore offerta;

-il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, ancorché non allegata in copia al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro _____, nonché è in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile; tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d'appalto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato "A" -Progetto esecutivo- redatto a cura del progettista e direttore dei Lavori, prof. Arch. Ruggero Lenci, e l'Allegato "B" -Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore-.

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;

d) dalla Legge 19 marzo 1990, n. 50 e successive integrazioni;

e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.P.C.M. 9 dicembre 2002;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

4. Si precisa che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara di cui alle premesse prodotti dalla Cassa prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Cassa.

Articolo 2

(Oggetto e luogo della prestazione)

1. La Cassa affida alla _____ ("Fornitore"), che accetta, la fornitura di arredi su misura e la prestazione dei servizi connessi così come individuati negli elaborati progettuali, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto, e segnatamente:

<i>Tavolo di appoggio Consiglio completo di mobile guardaroba e due mobili bassi</i>	<i>1</i>
<i>Opere di finitura sotto le scale 4° piano lotto 2-3</i>	<i>3</i>
<i>Armadio guardaroba Presidente</i>	<i>1</i>

<i>Bancone Reception, incluso cablaggio</i>	<i>1</i>
<i>Tavolo Consiglio, incluso cablaggio</i>	<i>1</i>

2. Unitamente alla fornitura dei predetti Arredi, il Fornitore dovrà erogare i servizi connessi e correlati alla fornitura medesima e segnatamente:

- consegna e montaggio,

-assistenza e manutenzione in garanzia per 24 mesi, con le modalità stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (art. 8).

3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà la nuova sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, Via Mantova, 1 (lotto 2-3), Roma.

Articolo 3

(Corrispettivi)

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla Cassa per le prestazioni contrattuali, è pari a complessivi Euro _____ = (_____), oltre IVA, esclusi oneri per la sicurezza pari a € 2.299,39 (duemiladuecentonovantanove/39) oltre IVA, in ragione dei prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica, che devono intendersi qui integralmente trascritti.

2. Il predetto corrispettivo è comprensivo, oltre che della fornitura e di quanto a corredo della stessa, della prestazione dei servizi connessi di consegna e montaggio, nonché di assistenza e manutenzione in garanzia, e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente Contratto, ha durata sino al termine del periodo di assistenza e manutenzione in garanzia di 24 mesi a decorrere della data accettazione della fornitura di cui al successivo articolo 12, comma 3.

Articolo 5

(Aumenti e diminuzioni)

1. La Cassa ha la facoltà di apportare, nel periodo di efficacia del presente Contratto, un aumento o una diminuzione della fornitura entro i limiti del 20%.

2. Gli importi di tali variazioni verranno calcolati sulla base dei prezzi unitari sui componenti della fornitura di cui all'Offerta Economica.

Articolo 6

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. La Cassa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al Fornitore solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza.

In questa ipotesi il Fornitore stesso non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

6. Il Fornitore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Cassa, di aver adempiuto: (i) al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

Articolo 7

(Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore)

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:

- a) all'imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali della Cassa;
- c) alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;

d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel presente Contratto e nei suoi Allegati.

3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Cassa alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Cassa, assumendosene ogni relativa alea.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Cassa dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Cassa potrebbero essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Cassa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Cassa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Cassa e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici della Cassa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa

consegna alla Cassa di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Cassa.

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Cassa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Cassa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 8

(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

a) fornire i prodotti oggetto contrattuale del tipo e con le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) manlevare la Cassa dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente contratto;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Cassa.

Articolo 9

(Proprietà dei prodotti)

1. La Cassa acquisisce la proprietà dei prodotti oggetto del presente Contratto a partire dalla "Data di Accettazione" della fornitura di cui all'art. 12, comma 3; prima di tale data tutti i rischi, danni, ecc. relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Cassa.

Articolo 10

(Responsabilità)

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Cassa, al suo personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Cassa e dei terzi e valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di attività oggetto sociale, ivi comprese quelle oggetto del presente contratto.

Articolo 11

(Disponibilità della fornitura e servizio di consegna e montaggio)

1. Il Fornitore dovrà rendersi disponibile all'esecuzione delle attività di consegna e montaggio della fornitura (c.d. "pronti per la consegna") entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
La consegna potrà essere eseguita, a cura e spese del Fornitore, in modalità ripartita sulla base di un calendario da concordare con la Cassa e conformemente a quanto previsto nel progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei locali e negli ambienti indicati nel Progetto esecutivo; resta tuttavia stabilito tra le parti che la consegna potrà essere richiesta dalla Cassa già al maturare del termine di cui sopra.
2. Il servizio di consegna dovrà essere prestato dal Fornitore in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto; in ogni caso, il predetto servizio si intende comprensivo dell'esecuzione, nonché dei relativi oneri e spese, delle attività di imballaggi, di trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, rimozione ed asporto dell'imballaggio e di ogni

residuo di lavorazione, e, comunque, ogni altra attività che si rendesse necessaria o strumentale alle predette (art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto "Opere comprese nella fornitura").

3. Qualora per ragioni indipendenti dalla volontà della Cassa, il luogo della consegna non fosse disponibile entro il predetto termine, le parti procederanno a definire congiuntamente un nuovo termine di consegna e montaggio secondo un calendario concordato con la Cassa.

4. Unitamente ai prodotti dovrà essere consegnato un opuscolo informativo sui materiali da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione ordinaria dei prodotti forniti.

Articolo 12

(Collaudo e accettazione)

1. Al termine dell'attività di consegna e montaggio di cui al precedente articolo, i prodotti forniti saranno sottoposti a collaudo da parte della Cassa ai sensi dell'articolo 49 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002.

2. Tale collaudo, inteso quale verifica della conformità con i requisiti richiesti e delle caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel Capitolato Tecnico, sarà effettuato dalla Cassa entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di consegna degli arredi forniti. Il collaudo riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, salvo la facoltà della Cassa di procedere ad un collaudo a campione. Alle operazioni di collaudo il Fornitore potrà farsi rappresentare dai propri incaricati. Il collaudo si intende positivamente superato solo se i prodotti oggetto della verifica risultino funzionare correttamente ed essere conformi alle specifiche richieste nel progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo (art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto "Attestazione di regolarità di fornitura"), sottoscritto dalla Cassa e controfirmato dal Fornitore se presente. Laddove non presente alle operazioni di collaudo, la Cassa invierà l'apposito verbale al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" della fornitura.

4. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche

tecnico-prestazionali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

5. In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di collaudo negativo, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti; in tal caso la Cassa provvederà all'applicazione delle penali di cui oltre, a decorrere dalla data del verbale di collaudo negativo fino alla data del nuovo collaudo positivo. Nel caso in cui il fornitore non si uniformasse a tale obbligo la Cassa procederà all'acquisto ed al montaggio della fornitura non accettata presso altro fornitore, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione. I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate.

6. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, della avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o della sostituzione, la Cassa procederà a nuovo collaudo che avverrà anche su un campione diverso da quello già sottoposto a primo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti; tutti gli oneri che la Cassa dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.

7. In caso di ulteriore esito negativo del collaudo, la Cassa potrà dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19, nonché dell'art. 1456 cod.civ., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del Fornitore ed il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

8. Ogni onere e spesa di collaudo, nonché eventuali deterioramenti per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Articolo 13

(Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia)

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, con le modalità condizioni e termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di positivo collaudo e quindi dalla "Data di Accettazione" della fornitura di cui al precedente articolo 12.

2. Il servizio comprende ogni onere per prestazioni di manodopera, nonché ogni altro onere e/o attività per mantenere, o ripristinare, in perfetto stato di funzionamento il prodotto fornito; sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i difetti le cui cause sono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il Fornitore garantisce e si obbliga a rispettare i seguenti livelli di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

a) tempo massimo di intervento al fine di eliminare il difetto e/o ripristinare la funzionalità del prodotto, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi successivi alla relativa richiesta di intervento,

b) tempo massimo di risoluzione del difetto e/o ripristino della funzionalità del prodotto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del termine sopra previsto per l'intervento.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza dell'arredo, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

4. Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del Fornitore, ivi incluso, a titolo esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiale di ricambio.

Articolo 14

(Fatturazione e pagamenti)

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3, sarà effettuato dalla Cassa in favore del Fornitore in un'unica soluzione senza stati di avanzamento intermedi, sulla base della fattura emessa da quest'ultimo successivamente alla "Data di Accettazione" della fornitura, di cui al precedente articolo 12, comma 3, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto. In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato esclusivamente a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla Cassa aggiudicatrice di un'unica fattura emessa dall'Impresa mandataria, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

2. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto nonché il dettaglio dei prodotti forniti, e dovranno essere intestate e spedite alla Cassa. Originale e copia

della fattura dovranno essere rimessi, per controllo e verifica al Direttore dei Lavori, prof. Arch. Ruggero Lenci.

3. Gli importi delle fatture che dovranno essere emesse successivamente alla “Data di Accettazione”, verranno liquidate dalla Cassa, a 60 (sessanta) dalla ricezione della fattura, previa acquisizione da parte del Fornitore della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e del DURC in corso di validità. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B.

4. Il Fornitore prende altresì atto che la Cassa non corrisponderà interessi moratori qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla Cassa.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Cassa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 15

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 16

(Clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 17

(Penali)

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Cassa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei prodotti oggetto contrattuale, di cui al precedente articolo 11, comma 2, ovvero articolo 11, comma 3, se prorogato per indisponibilità del luogo di consegna, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Cassa una penale in ragione di € 300,00= (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo. La Cassa si riserva facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Cassa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di collaudo negativo per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 12, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Cassa una penale pari ad € 300,00= (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo. La Cassa si riserva facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Cassa ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, quali livelli di servizio, nel precedente articolo 13, comma 3, lettera a) e/o articolo 13, comma 3, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Cassa una penale pari ad € 300,00= (trecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Cassa; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Cassa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Cassa, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La Cassa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 18

(Cauzione)

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Cassa verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Fornitore.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Cassa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 19

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 20

(Riservatezza)

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Cassa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Cassa.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

Articolo 21

(Risoluzione)

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dalla Cassa o per porre fine all'inadempimento, la medesima Cassa ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 8;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa, ai sensi del precedente articolo 18;

d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 10;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Cassa, ai sensi del successivo articolo 23;

f) negli altri casi di cui agli articoli 12 (Collaudo e accettazione), 14 (Fatturazione e pagamenti), 15 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (clausola risolutiva espressa), 17 (Penali), 20 (Riservatezza), 24 (Trasparenza dei prezzi), 25 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Subappalto), 28 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione).

3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione la Cassa procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. La Cassa avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

Articolo 22

(Recesso)

1. La Cassa ha diritto, nei casi di: (i) giusta causa, (ii) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa.

4. In caso di recesso della Cassa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 23

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Cassa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Cassa è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Cassa, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24

(Trasparenza dei prezzi)

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 25

(Divieto di cessione del contratto)

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto.
2. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1 e 2, la Cassa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 26

(Subappalto)

1. Il Fornitore, nei limiti ed alle condizioni di legge potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:

In ogni caso per il subappalto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Cassa, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Cassa potrà non autorizzare il subappalto.

3. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Cassa, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Cassa da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Cassa inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Cassa al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 55/90, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Cassa può risolvere di diritto il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 55/1990.

Articolo 27

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte Della Cassa ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 28

(Antimafia e condizione particolare di risoluzione)

1. Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Cassa presente contratto:

a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

3. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

4. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e dall'antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il

contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Cassa avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Cassa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 29

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì _____

Cassa Nazionale di Previdenza e

Il Fornitore

Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Corrispettivi), Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore), Articolo 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 9 (Proprietà dei prodotti), Articolo 10 (Responsabilità), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Penali), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 24 (Trasparenza dei prezzi), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Consenso al trattamento dei dati), Articolo 28 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 29 (Foro competente).

Roma, _____

Il Fornitore

